

LQ *The Lab's Quarterly*

2021 / a. XXIII / n. 1 (gennaio-marzo)



DIRETTORE

Andrea Borghini

VICEDIRETTRICE

Roberta Bracciale

COMITATO SCIENTIFICO

Françoise Albertini (Corte), Massimo Ampola (Pisa), Gabriele Balbi (Lugano), Andrea Borghini (Pisa), Matteo Bortolini (Padova), Lorenzo Bruni (Perugia), Massimo Cerulo (Perugia), Franco Crespi (Perugia), Sabina Curti (Perugia), Gabriele De Angelis (Lisboa), Paolo De Nardis (Roma), Teresa Grande (Cosenza), Elena Gremigni (Pisa), Roberta Iannone (Roma), Anna Giulia Ingellis (València), Mariano Longo (Lecce), Domenico Maddaloni (Salerno), Stefan Müller-Doohm (Oldenburg), Gabriella Paolucci (Firenze), Massimo Pendenza (Salerno), Eleonora Piromalli (Roma), Walter Privitera (Milano), Cirus Rinaldi (Palermo), Antonio Viedma Rojas (Madrid), Vincenzo Romania (Padova), Angelo Romeo (Perugia), Ambrogio Santambrogio (Perugia), Giovanni Travaglino (The Chinese University of Hong Kong).

COMITATO DI REDAZIONE

Luca Corchia (Coordinatore), Massimo Airoidi, Roberta Bracciale, Massimo Cerulo, Marco Chiuppesi, Cesar Crisosto, Luca Corchia, Elena Gremigni, Francesco Grisolia, Antonio Martella, Gerardo Pastore, Emanuela Susca.

CONTATTI

thelabs@sp.unipi.it

I saggi della rivista sono sottoposti a un processo di double blind peer-review. La rivista adotta i criteri del processo di referaggio approvati dal Coordinamento delle Riviste di Sociologia (CRIS): cris.unipg.it

I componenti del Comitato scientifico sono revisori permanenti della rivista.

Le informazioni per i collaboratori sono disponibili sul sito della rivista:

<https://thelabs.sp.unipi.it>

ISSN 1724-451X



Quest'opera è distribuita con Licenza
Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale

“The Lab’s Quarterly” è una rivista di Scienze Sociali fondata nel 1999 e riconosciuta come rivista scientifica dall’ANVUR per l’Area 14 delle Scienze politiche e Sociali. L’obiettivo della rivista è quello di contribuire al dibattito sociologico nazionale ed internazionale, analizzando i mutamenti della società contemporanea, a partire da un’idea di sociologia aperta, pubblica e democratica. In tal senso, la rivista intende favorire il dialogo con i molteplici campi disciplinari riconducibili alle scienze sociali, promuovendo proposte e special issues, provenienti anche da giovani studiosi, che riguardino riflessioni epistemologiche sullo statuto conoscitivo delle scienze sociali, sulle metodologie di ricerca sociale più avanzate e incoraggiando la pubblicazione di ricerche teoriche sulle trasformazioni sociali contemporanee.

LQ *The Lab's Quarterly*

2021 / a. XXIII / n. 1 (gennaio-marzo)

MONOGRAFICO

Istituzioni e conflittualità: una prospettiva interdisciplinare
a cura di Marco Antonelli e Jonathan Pieri (Università di Pisa)

Marco Antonelli, Jonathan Pieri	<i>Introduzione</i>	9
Antonietta Riccardo	<i>Quartiere e Reti sociali. Analisi dei neighbourhood effects attraverso la prospettiva della Social Network Analysis</i>	23
Paola Imperatore	<i>Il diritto negato di dire no. La relazione tra contesto politico e protesta nei conflitti ambientali locali: i casi No Tap e No Snam</i>	49
Marco Antonelli	<i>Criminalità organizzata e corruzione nel sistema portuale italiano. Analisi e rappresentazioni secondo la prospettiva della Commissione Parlamentare Antimafia</i>	73
Emilia Lacroce	<i>Il Mondo di Mezzo dopo Mafia Capitale. Riflessioni sul trattamento linguistico del fenomeno mafioso</i>	97
Carlotta Vignali	<i>Essere stranieri in carcere. Criticità e carenze del sistema penitenziario nella gestione della detenzione multiculturale e multireligiosa</i>	113

LIBRI IN DISCUSSIONE

Massimo Airoidi	<i>Gabriella Paolucci (2018, a cura di). Bourdieu e Marx. Pratiche della critica</i>	139
Alice Fubini	<i>Philip Di Salvo (2020). Digital Whistleblowing Platforms in Journalism</i>	145
Ilaria Iannuzzi	<i>Romano Benini (2020). Rivoluzione umanista. La cura italiana al disagio globale</i>	151

MONOGRAFICO

Istituzioni e conflittualità: una prospettiva interdisciplinare

A cura di Marco Antonelli e Jonathan Pieri
(Università degli Studi di Pisa)

ESSERE STRANIERI IN CARCERE

Criticità e carenze del sistema penitenziario nella gestione della detenzione multiculturale e plurireligiosa

di *Carlotta Vignali**

Abstract

Being foreign nationals in prison. Penitentiary deficiencies and critical issues facing the multicultural and pluri-religious prison population

Starting from a research project undertaken in three Italian prisons, the essay is a sociological analysis on the multiethnic prison context. The study exposes the ways in which prison administration tries to manage the basic needs and necessities proper to a multicultural and pluri-religious prison population, highlighting deficiencies and concerns. Specific paragraphs examine the prison de-radicalization strategies: due to the mix of the general predominance of security measures and the increasingly concerned about jihadist's radicalization, many of the prevention techniques used by the administration risk not to adhere to prisoners' fundamental rights, and consequently to compromise religious freedom.

Keywords

Prison; Multiethnicity; Religious Freedom; Radicalization;

* CARLOTTA VIGNALI è è dottoranda in Sociologia presso l'Università di Pisa e Osservatrice Antigone per la Toscana. L'area di interesse concerne la sociologia del penitenziario. Ha approfondito il tema della tortura, dell'abuso di potere e dei movimenti ultras. Nel 2018 è stata *visiting student* presso l'Università di Winchester, sotto la supervisione del Prof. Vincenzo Scalia.

Email: carlotta.vignali@sp.unipi.it

DOI: <https://doi.org/10.13131/1724-451x.labsquarterly.axxiii.n1.6>

1. INTRODUZIONE

Registrando una prima fase di significativo aumento negli anni Novanta, la popolazione detenuta italiana ha conosciuto un considerevole incremento negli ultimi decenni. In questo scenario, tuttavia, le logiche che si celano dietro il massiccio ricorso all'incarcerazione non sembrano impattare in egual misura su tutta la popolazione, ma, in linea con il fenomeno che Wacquant (2013) ha definito *iperincarcerazione*, sono i segmenti più fragili della società i principali destinatari delle logiche securitarie dispiegate dall'apparato penal-punitivo. Infatti, differenziandosi dal più generale concetto di incarcerazione di massa, la dinamica descritta da Wacquant circa il contesto statunitense pone enfasi sul meccanismo selettivo che sottace all'aumento degli arresti, i quali, lungi dal riguardare con la stessa probabilità ogni abitante, si rivelano di gran lunga più frequenti nei confronti della microcriminalità, dei soggetti poveri e indigenti, delle minoranze etniche e degli stranieri. Con l'obiettivo di dare piena realizzazione alle politiche di *law & order* e nell'intento di rimuovere gli *indesiderabili* dal tessuto sociale, queste tendenze, dapprima consolidatesi nel contesto anglosassone neoliberale, non hanno tardato a espandersi nel mondo occidentale. Facendo del ricorso alla penalità l'unica e immediata risposta alle problematiche sociali, tali logiche hanno prepotentemente inciso sul sistema carcerario, rendendo la reclusione una vera e propria forma di *detenzione sociale* – avrebbe detto Margara (2007): divenendo i principali luoghi di stanziamento degli *esclusi* dalla società, gli istituti di pena sembrano assumere la forma di veri e propri contenitori di marginalità sociale.

Nello specifico italiano, tale processo di criminalizzazione degli strati più deboli della popolazione, attualmente sorretto dall'inquietante connubio consolidatosi tra il bisogno di sicurezza espresso dalla popolazione, il dilagante populismo penale e il prevalere del giustizialismo sul garantismo, ha reso in particolar modo lo *straniero*, il *migrante* – diffusamente e aprioristicamente percepiti come *nemico conveniente* (Bauman, 2001) – i principali bersagli dei meccanismi repressivi e punitivi, innalzando il coinvolgimento di costoro nelle maglie del sistema penale e, conseguentemente, comportando una svolta in senso multi-etnico del contesto carcerario. In questo scenario, i luoghi di detenzione sembrano dunque configurarsi sempre più come microcosmi multiculturali che, da un lato sono contraddistinti da una serie di specifiche e inedite dinamiche relazionali intramurarie, e che, dall'altro lato, comportano una consequenziale proliferazione dei bisogni, dei diritti e delle necessità propriamente connesse a una popolazione detenuta fortemente eterogenea.

Partendo da tali presupposti, questo contributo, frutto del lavoro di ricerca intrapreso nelle case circondariali di Lecce, Pisa e Firenze Solliciano, ha l'obiettivo di analizzare la posizione dello straniero nella realtà penitenziaria, evidenziando le criticità relative al suo stato di detenzione, con particolare riferimento alle carenze in termini di rispetto dei diritti umani e, nello specifico, del diritto al culto. Nel tentativo di analizzare nel profondo le sfaccettature che contraddistinguono le dinamiche sociali interne, l'indagine si è affidata agli strumenti propri della ricerca qualitativa, rivolgendo interviste semistrustrate tanto a personale penitenziario, quanto a detenuti ed ex-detenuti.

2. LA SELETTIVITÀ DEL PROCESSO DI CRIMINALIZZAZIONE E LA POSIZIONE DELLO STRANIERO

Affinché si possa procedere all'analisi del massiccio ricorso allo strumento penale e punitivo come principale strategia adottata dagli apparati di potere per rispondere al sentimento di *panico morale* (Cohen, 1972), risulta doveroso fornire qualche preliminare delucidazione in merito alle forme che tende ad assumere il concetto di *sicurezza* nell'attualità. A tal proposito, in un celebre studio, Baratta (2001: 19-36) indica come, durante l'epoca globale, la progressiva erosione delle certezze circa la condizione sociale, l'ambiente circostante e l'incolumità fisica – *security, certainty* e *safety* (Bauman, 2000) – abbia comportato il consolidamento del *modello del diritto alla sicurezza*, il quale, basato sull'ipertrofia degli apparati polizieschi e di controllo, finisce per soffocare il più democratico *modello della sicurezza dei diritti*, orientato invece ad assicurare i principali postulati dello Stato di diritto. In questa fase, segnata da una scellerata degenerazione della democrazia, alla quale si associa una profonda crisi di giustizia, sebbene si riveli oggettivamente più stringente in termini di libertà personali, il primo modello, delineandosi come una risposta tangibile e immediata alla richiesta di *sicurezza* – intesa come protezione dal pericolo e prevenzione del delitto –, sembra avere grande risonanza nei sistemi governativi occidentali, compreso quello italiano. Traducendo automaticamente la gestione della sicurezza in ferrea politica criminale, la propensione verso l'adozione del *modello del diritto alla sicurezza*, sembra sorretta dall'intersezione di tre diversi fattori, tra loro complementari.

Il primo coincide con l'esigenza politica di giustificare il ricorso ad azioni repressive e punitive tramite l'identificazione di un *nemico*. In un contesto contraddistinto dall'incertezza, ogni tipo di coesione tra i vari – e, se vogliamo, tradizionali – tipi di soggettività compresenti nel tessuto sociale sembra costretto a svanire, decretando la nascita di inedite forme

di soggettività, edificate a partire dalla dicotomia amico/nemico, supportata da un'incessante pratica massmediatica: tutti coloro che non si identificano con la maggioranza composta dai gruppi socialmente affermati, sono percepiti come *nemici*, categoria nella quale confluiscono i *diversi*, gli *indesiderati*, che, nella maggior parte dei casi sono rappresentati da stranieri, migranti e, alla stregua dei sentimenti islamofobi manifestatisi negli ultimi due decenni, musulmani (Bauman, 2001; Kundani, 2014). Attraverso quest'operazione di individuazione di classi di rischio di tipo deviante e criminale, le logiche securitarie proposte dal populismo penale non solo giustificano sé stesse concretizzando e personificando il concetto di pericolo in determinate categorie di persone, ma, facendo leva su questo stesso securitarismo, mirano all'ininterrotta ricerca del consenso.

Il secondo aspetto, correlato al precedente, e sorretto dalla retorica secondo cui le questioni di giustizia si risolverebbero unicamente nel ricorso e nel ripristino della legalità, coincide con l'avanzata richiesta di giustizia da parte dell'opinione pubblica. Una volta identificato il *nemico*, infatti, subentra la necessità di punirlo: in linea con una percezione prettamente vendicativa della punitività, all'espressione di un preponderante e maggioritario sentimento giustizialista si accosta la continua domanda di inasprimento di pene e sanzioni (Manconi, Graziani, 2020: 81-84).

Infine, nel tentativo di placare il flusso dei sentimenti collettivi scaturiti dai fenomeni descritti nei primi due punti, il terzo fattore ha a che vedere con la gestione politica e amministrativa delle questioni securitarie. Identificati i *nemici* della società e accolta la richiesta sociale di maggiore protezione e penalità, le istituzioni, affidandosi al principio che la criminologia critica definisce di *selettività del processo di criminalizzazione* (Quassoli, 1999; Sarzotti, 2007), scelgono di indirizzare le politiche punitive verso le categorie più deboli della popolazione – rappresentate pubblicamente come *nemiche* per l'appunto –, rendendo gli appartenenti alla fasce marginali della società i soggetti maggiormente attenzionati e sanzionati (Manconi, Graziani, 2020: 112). Nello specifico italiano, tali politiche securitarie sono state nel corso degli anni integrate con una serie di stringenti provvedimenti in tema di gestione dell'immigrazione¹, che hanno contribuito all'ulteriore indebolimento della posizione dello straniero sul territorio: se da un lato l'ampliamento del ventaglio di reati e

¹ Si pensi ai Pacchetti Sicurezza del 2008 e del 2009, alla legge Minniti-Orlando del 2017 e ai tanto discussi – e oggi attenuati – Decreti Sicurezza del 2018 e del 2019 che, nell'intento di contrastare la clandestinità e disciplinare il disordine sociale per mantenere il decoro urbano, hanno inasprito la gestione dell'immigrazione, orientandola in senso prettamente securitario.

illeciti connessi allo *status* di irregolarità² dello straniero rende per costoro estremamente probabile l'azione in contravvenzione, dall'altro lato il persistere delle condizioni di fragilità, dello stigma e dei vincoli legati alla clandestinità, tende a facilitare l'ingresso degli stranieri irregolari nei circuiti illeciti, con lo sperato obiettivo di trarre dall'illegalità una forma di sostentamento per la sopravvivenza (Melossi, 2008).

È proprio a partire da questi drammatici presupposti che comincia l'*iter* che, muovendo da una preliminare posizione di svantaggio ravvisabile già in fase processuale e giudiziaria³, finisce per condurre un considerevole numero di stranieri all'interno dei penitenziari, luoghi in cui, una volta divenuto detenuto, lo straniero è nuovamente costretto a interfacciarsi con una serie di inedite condizioni lui sfavorevoli.

3. I NUMERI DEGLI STRANIERI NEL CONTESTO DETENTIVO ITALIANO

Un primo indicatore quantitativo in merito all'impatto dell'incarcerazione sugli stranieri è desumibile dai dati registrati alla fine del 2019 circa il tasso di detenzione in Italia: sottraendo dal totale della popolazione nazionale – che, alla data di rilevazione contava 60.391.000 residenti – il dato degli stranieri regolari – pari a 5.255.000 presenze –, il tasso di carcerazione degli italiani corrisponde allo 0,07%. Calcolando il medesimo dato per la categoria straniera, complessivamente composta dai residenti e dall'indicativo numero di stranieri irregolari – circa 640.000 al momento della rilevazione –, il tasso di detenzione sale a 0,34% (Manconi, Graziani, 2020: 112).

Riconducibile a svariate cause politiche, economiche e sociali – parte delle quali sono state precedentemente esposte –, tale andamento determina una sovrarappresentazione della componente straniera nel contesto detentivo, tendenza che, cominciata negli anni Novanta – momento che segna un generale incremento della popolazione carceraria –, è divenuta una costante della realtà penitenziaria italiana. Se il dato relativo al 1991 segnala la presenza straniera di 5.365 reclusi su 35.469, con un'incidenza pari al 15,1% sul totale, nel 1999 la percentuale si eleva al 26,2%,

² Misure penali sono previste, ad esempio, per l'ingresso e il soggiorno in condizioni di clandestinità, per l'inottemperanza al provvedimento di espulsione o per l'impossibilità di rilevazione delle impronte digitali (delitto di alterazione delle creste papillari).

³ Si noti da un lato la tendenza degli organi giudiziari e di polizia ad associare aprioristicamente agli stranieri l'etichetta di pericolosità e inaffidabilità e, dall'altro lato le problematiche connesse allo stato di indigenza, che non permettono allo straniero né di potersi affidare a un legale di ufficio – con tutti gli svantaggi che questo comporta –, né di pagare le sanzioni conseguenti all'inosservanza delle norme, decretando conseguentemente il passaggio della materia in ambito penale (si veda: Quassoli, 1999).

corrispondente a 13.317 unità, che, nel giro di pochi anni, aumenteranno, fino a toccare il picco del 37,5% nel 2007⁴. Nell'ultimo decennio, pur variando di qualche punto percentuale, il dato non è mai sceso sotto il 32%, contando ad oggi 17.602 presenze straniere su 54.277 persone ristrette, con un'incidenza del 32,4% sul totale⁵.

La generale sovrarappresentazione dei detenuti stranieri non riguarda in egual misura tutti gli istituti di pena italiani, ma tende a concentrarsi maggiormente nel Nord Italia, mostrando al contrario cifre molto più esigue nelle regioni meridionali. Probabilmente costituendo un polo di maggiore attrattività tanto per le attività lecite, quanto per quelle illecite, le zone del settentrione ospitano penitenziari che arrivano a contare elevatissime percentuali di stranieri in detenzione, come nel caso di Liguria, Veneto e Toscana, in cui la presenza straniera supera la metà delle persone in detenzione, con dati rispettivamente pari al 53,3%, 52,7% e 50,4%. All'estremo opposto si pongono Campania, con una percentuale del 13,4%, Puglia, con il 14% e Sicilia con un dato pari al 18%⁶. Si tenga conto che, all'interno di questo quadro generale, in alcuni istituti penali del Centro Nord – è il caso, ad esempio, delle case circondariali di Pisa e Firenze, oggetto di studio di questo lavoro di ricerca –, la presenza straniera supera il 60% del totale dei ristretti.

Sono oltre 140 i paesi da cui provengono i reclusi stranieri, ma, tra questi, risultano maggiormente rappresentati: Marocco, con il 18,4% di presenti sul totale degli stranieri, Albania, con il 12,1%, Romania, con il 12% e Nigeria, con una percentuale pari al 10%. Nello specifico caso della detenzione femminile, invece, cinque nazioni – Romania, Nigeria, Bosnia e Erzegovina e Brasile – concorrono a comporre oltre il 50% sul totale delle recluse non italiane (Associazione Antigone, 2020: 19-22).

Contrariamente alla diffusa – e totalmente supportata da un potente impianto mediatico – convinzione maturata dal senso comune di una particolare propensione degli stranieri alla criminalità, se confrontati ai delitti imputati e alla durata delle pene inflitte agli italiani, i reati ascritti agli

⁴ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: <https://bit.ly/3aQwCsd>

⁵ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: <https://tinyurl.com/y9qd4odv>

Il dato aggiornato al 30 settembre 2020 registra un generale calo di unità conseguente ai provvedimenti adottati dal D.A.P. per far fronte all'emergenza coronavirus (il dato del 29 febbraio 2020 indicava la presenza di 61.230 detenuti, di cui 19.899 stranieri). Tali soluzioni emergenziali, tuttavia, non sono state sufficienti per superare il cronico problema del sovraffollamento: l'attuale numero di persone detenute (54.277) oltrepassa di migliaia di unità la capienza regolamentare (50.570).

⁶ *Ibidem*. Per le ridotte porzioni del territorio e per l'esiguo numero della popolazione reclusa non sono state adottate come termine di paragone: Valle D'Aosta, con il 66,4% di detenuti stranieri e Trentino-Alto Adige, con una presenza straniera pari al 63%. All'opposto, è stata tralasciato il caso della Basilicata, dove il dato percentuale scende al 10%.

stranieri e le conseguenti condanne si rivelano di più lieve entità: il 35,8% dei crimini commessi dagli stranieri ha a che vedere unicamente con la violazione della legge sulle sostanze stupefacenti; inoltre, è massiccia la presenza di stranieri con pene di breve durata: costoro, infatti, da un lato corrispondono al 44,5% del totale delle persone cui siano state somministrate condanne inferiori a un anno e, dall'altro, a dimostrazione di una scarsa concessione delle misure alternative, essi compongono ben il 44,5% del totale dei reclusi con residuo pena inferiore a un anno (ivi: p. 20).

Ancora, a queste significative cifre è doveroso associare il dato relativo ai detenuti stranieri privi di una sentenza passata in giudicato: il 35,6% dei detenuti di origine straniera, infatti, non dispone di una condanna definitiva e, in molti casi, si trova in attesa di primo giudizio (*ibidem*). Tale andamento induce a riflettere sul (troppo) frequente utilizzo della misura della custodia cautelare che, nel caso degli stranieri, lungi dal rappresentare un provvedimento applicabile unicamente per motivi di particolare pericolosità, finisce spesso per essere una prassi: non è raro, infatti, che molti di essi, pur rientrando nei termini di imputazione idonei per attendere la sentenza senza l'arresto preventivo⁷, siano costretti a soggiornare negli istituti di pena in attesa del primo grado di giudizio, poiché, in quanto sprovvisti di appoggi e garanzie esterne, non solo risultano privi di un domicilio presso cui stanziare, ma, al contempo – e spesso proprio per questo stesso motivo – sono ritenuti maggiormente inclini alla reiterazione di reato o al pericolo di fuga (Quassoli, 2004: 97-100).

4. ESSERE STRANIERI IN CARCERE: PRINCIPALI CRITICITÀ EMERGENTI DALL'INTERSEZIONE TRA GLI ASPETTI INFORMALI E FORMALI DELLA QUOTIDIANITÀ DETENTIVA

Se, a causa della selettività del controllo e dell'associazione della variabile etnica alla pericolosità e all'inaffidabilità, le dinamiche poliziali, processuali e giudiziarie sembrano ricadere in maniera svantaggiosa sugli stranieri, l'ultimo anello di questa catena discriminatoria è costituito dal carcere, luogo in cui tende a riprodursi la condizione di esclusione e marginalità che riguarda larga parte degli stranieri presenti sul territorio italiano. All'interno del penitenziario, infatti, il detenuto straniero è costretto a interfacciarsi con una serie di difficoltà e vulnerabilità, tali da incidere sia sul rapporto tra reclusi, sia – e forse soprattutto – sul rapporto tra il detenuto e l'istituzione. In base all'analisi di tali dinamiche, il processo

⁷Intendendo principalmente l'assenza della pericolosità sociale e la lieve entità del capo di imputazione ascritto.

di etnicizzazione sembra impattare su almeno due dimensioni che caratterizzano la realtà penitenziaria: la prima, dal carattere più astratto, ha a che vedere con l'informalità delle relazioni intramurarie e dello svolgimento della vita quotidiana; la seconda, più strettamente formale, riguarda l'accessibilità dei detenuti stranieri a una serie di basilari servizi interni, i quali, lungi dal rappresentare meri aspetti burocratici, sono spesso correlati all'effettiva possibilità di godere dei diritti fondamentali.

Analizzando la prima delle due dimensioni proposte, occorre preliminarmente osservare che, proprio data la fluidità e l'informalità che caratterizzano le interrelazioni e le dinamiche organizzative della vita interna, risulta impraticabile qualsivoglia generalizzazione in merito alla posizione dello straniero nella complessità delle relazioni intramurarie. Ciononostante, alcune generali tendenze sembrano suggerire significativi spunti di riflessione. Per quanto il proliferare di differenti culture ed etnie all'interno degli istituti di pena abbia contribuito a rimodulare il tradizionale concetto di "cultura carceraria" (Clemmer, 1940; Sykes, 1958), rendendo l'universo penitenziario un variegato composto di gruppi etnici e linguistici e di sottoculture ad essi connesse, ciò che sembra davvero degno di nota è l'intreccio tra queste dinamiche e gli – informali – assetti regolativi posti in essere dall'istituzione. Ben lontani dal rappresentare un esempio di interculturalità, per gli stranieri gli spazi detenutevi finiscono per diventare luoghi in cui esclusione e segregazione raggiungono la loro massima espressione. Un concreto esempio di queste tendenze è riscontrabile nella decisione adottata da molti istituti carcerari di suddividere la popolazione reclusa in base all'etnia di appartenenza o alla provenienza geografica. In questo senso, seguendo logiche discrezionali, le direzioni scelgono di procedere alla circuitazione informale degli spazi di reclusione, dividendo la struttura in apposite "sezioni etniche". Tali decisioni non solo rilevano poiché sembrano segnalare l'adozione di un criterio discutibile e discriminatorio nella mappatura dei circuiti interni, ma si dimostrano al contempo cruciali negli effetti che producono: a causa delle condizioni di fragilità, della scarsa – o nulla – capacità economica e della vulnerabilità dei soggetti che li popolano, i reparti ideati in base alla provenienza geografica, si riducono a meri agglomerati di povertà, scarso igiene e alienazione, che amplificano frustrazione e sofferenza (Sbraccia, 2011). Per quanto questo tipo di sezioni si dimostri di difficile gestione, generalmente gli operatori penitenziari giustificano tale scelta per un verso, esponendo l'attenzione solidaristica rivolta ai detenuti che richiedono di condividere gli spazi con persone della stessa origine o provenienza e, per altro verso, esplicitando la necessità di placare la conflittualità tra le diverse etnie, al fine di mantenere inalterati gli equilibri interni.

Quest'ultimo aspetto, tuttavia, sembra sollevare una contraddizione: sebbene molti detenuti, per una sorta di strategia di sopravvivenza intramuraria, tendano a identificarsi con uno specifico gruppo di appartenenza – spesso ideato su base etnica –, non sono rari i casi di coesione, intesa e vicinanza intragruppali, a prescindere dal luogo di provenienza. Ciò detto, non mancano episodi di screzi o scontri interni, i quali, tuttavia, non sembrano essere specificatamente correlati a divergenze interculturali, ma, nella maggior parte dei casi, paiono riconducibili alla mancata capacità di far fronte alle esigenze primarie e materiali della quotidianità detentiva. A partire da questa lettura è dunque possibile sostenere che: essendo spesso i detenuti stranieri – e al contempo i reparti etnici – relegati in condizioni di forte indigenza, ne consegue un maggiore coinvolgimento di costoro negli episodi di tensione. In quest'ottica, dunque, un più mirato impegno dell'amministrazione penitenziaria nel garantire gli standard minimi di vivibilità e nel sopperire alle basilari e più specifiche necessità dei detenuti stranieri, potrebbe forse contribuire a una parziale riduzione degli attriti.

Quest'ultimo fattore ci permette di affrontare la seconda delle due dimensioni sopraesposte, nonché la questione relativa agli ostacoli di carattere formale che intralciano l'accesso degli stranieri ad alcune aree dei diritti fondamentali. In virtù della concretezza e della tangibilità che contraddistinguono questo secondo aspetto di indagine, l'analisi in merito a tali privazioni risulta di più agile praticabilità.

Per quanto, paradossalmente, in un primo momento il carcere si riveli un effettivo luogo di minimale presa in carico – *prison care* – per quegli stranieri che, spesso a causa della loro condizione di irregolarità, marginalità o invisibilità sul territorio non sono mai stati seguiti dai servizi amministrativi e sociosanitari (Sbraccia, 2007), nelle successive fasi di detenzione emergono consistenti negligenze dell'istituzione nei confronti costoro. Stante la generale drammaticità delle condizioni degli istituti di pena – in termini di sovraffollamento, carenze strutturali e penuria di risorse –, i detenuti stranieri, già segnati dalla sopradescritta intensificazione delle vulnerabilità e delle frustrazioni connesse allo svolgimento della vita quotidiana, sono costretti a far fronte a una condizione di ulteriore svantaggio, tanto nell'accesso ai servizi, quanto nella possibilità di usufruire dei benefici penitenziari, fattori che spesso si traducono nel mancato rispetto dei basilari diritti della persona. Considerata la massiccia presenza straniera tra le mura degli istituti penali italiani, la scarsa attenzione rivolta a questa ampia fascia della popolazione detenuta appare quantomeno contraddittoria. Se posta a confronto con questo fattore, l'amministrazione penitenziaria sembra incline a giustificare le

inosservanze relative alla gestione intramuraria della componente straniera seguendo due principali linee di pensiero: nelle strutture di detenzione in cui la presenza straniera è contenuta – come nel caso del Sud Italia –, queste disattenzioni tendono ad essere spiegate proprio in virtù della quantitativamente irrisoria componente multi-etnica; al contrario, nei casi in cui le percentuali straniere raggiungono livelli molto elevati – come in svariati istituti del Nord –, l'istituzione si dimostra ancor più immotivatamente⁸ miope nell'effettiva presa in carico delle necessità proprie dei reclusi stranieri, di sovente sottovalutandone la portata.

Entrando nello specifico, la posizione sfavorevole dello straniero nel contesto penitenziario, può essere interpretata suddividendo il tema in quattro macroaree: la prima ha a che vedere con la possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione; la seconda si concentra sulle difficoltà comunicative con il mondo esterno; la terza racchiude gli aspetti relativi alla mediazione linguistica e culturale e l'ultima concerne la libertà religiosa.

Di cruciale importanza risulta il primo fattore. Non diversamente da quanto precedentemente esposto in merito al frequente utilizzo della custodia cautelare anche nei casi in cui non sia stata conclamata pericolosità sociale alcuna, per gli stranieri reclusi risulta assai difficoltosa la concessione delle misure alternative alla detenzione. Precisamente per le medesime ragioni da cui muove il consistente ricorso alla custodia cautelare nella fase che anticipa il giudizio e, dunque, per l'assenza di garanzie esterne, quali la residenza, l'alloggio e la ritenuta affidabilità, spesso il detenuto straniero che si trovi nei termini per usufruire delle misure alternative alla detenzione, si vede negata la possibilità di intraprendere tali percorsi di recupero. Ridotte dalle fattispecie penali per le quali la normativa italiana prevede – in ottica prettamente securitaria – le espulsioni come soluzioni sostitutive o alternative alla detenzione (d.lgs. 286/1998, art. 16), se numericamente confrontate con le casistiche relative agli italiani – a parità di reato e residuo pena –, le possibilità di accesso all'esecuzione penale esterna per gli stranieri risultano notevolmente inferiori: stando all'ultima rilevazione di Antigone (2020: 20) essi costituiscono unicamente il 17,5% degli utenti presi incarico dagli UEPE. Tenuto conto degli esiti positivi prodotti dalle misure alternative in ottica di reinserimento e rieducazione – basti pensare al calo del dato relativo alla recidiva

⁸ In questo secondo caso gli operatori non sembrano fornire validi motivi per giustificare le negligenze ravvisate. Se qualche volta la carenza di risorse è utilizzata per motivare la mancata presa in carico delle specifiche esigenze maturate dai detenuti non autoctoni, di sovente le inosservanze in materia non sembrano essere né colte, né problematizzate.

o al davvero esiguo numero di revoche di tali benefici (Associazione Antigone, 2019: 65-66, 2020: 49) –, l'accesso negato a questo tipo di soluzioni, considerate parte integrante del percorso rieducativo, non solo si rivela disfunzionale in ottica di riabilitazione e prevenzione, ma incide al contempo sul diritto del detenuto straniero a ricevere un trattamento completo ed equiparabile a quello pensato per i reclusi italiani che presentino gli stessi requisiti.

Relativamente al secondo aspetto, inerente al contatto con il mondo esterno, non è raro che il recluso straniero, spesso lontano dalla famiglia di origine e privo di una solida rete sociale sul territorio, si trovi in una condizione di totale isolamento e distacco dai propri affetti. Non solo la lontananza geografica rende pressoché impossibile l'organizzazione dei colloqui interni, ma le lungaggini che riguardano i rapporti con Ambasciate e Consolati, così come i vincoli posti per le verifiche delle utenze telefoniche, molto spesso rendono complessa anche la semplice comunicazione telefonica con gli Stati esteri. Quest'ultimo aspetto evidenzia la generale arretratezza tecnologica del sistema carcerario: sebbene in seguito alla diffusione della pandemia da Covid19 la realtà penitenziaria abbia cominciato – seppur con estremo ritardo – a interfacciarsi con i più innovativi sistemi di comunicazione, fino a pochi giorni prima del drammatico affermarsi della situazione emergenziale molti degli istituti di pena italiani non disponevano neppure delle più minimali piattaforme pensate per la videocomunicazione, di fatto negando alla popolazione detenuta la possibilità di usufruire delle risorse del web. L'accesso alla videocomunicazione potrebbe essere un valido punto di partenza per garantire il rispetto del diritto all'affettività anche per coloro che, in virtù della lontananza geografica, si vedono impossibilitati nel beneficiare degli incontri con i propri cari, nell'auspicio che queste soluzioni siano mantenute, in maniera integrativa – e non sostitutiva – rispetto alle tradizionali forme di colloquio (ivi: 180).

La terza questione sollevata, non del tutto sconnessa del tema dello scambio comunicativo, ha a che vedere con le inefficienze ravvisabili in termini di mediazione linguistica e culturale. In tal senso, infatti, nonostante multietnicità e plurilinguismo siano ormai da decenni diventati tratti distintivi degli istituti di pena italiani, l'amministrazione penitenziaria risulta impreparata nell'affrontare le esigenze direttamente connesse alla presenza di una popolazione reclusa altamente eterogenea. Specificatamente al personale di mediazione linguistica e culturale, la disciplina penitenziaria mostra un significativo anacronismo: il secondo comma dell'articolo 35 del d.p.r. 230/200 dispone che l'intervento dei funzionari di mediazione linguistica e culturale debba essere semplicemente

«favorito». Noncurante del ruolo cruciale che tali attori giocano nelle dinamiche relazionali e organizzative della vita intramuraria, con questa formula, la normativa⁹, ben lontana dal riconoscimento e dall'istituzionalizzazione della figura del mediatore, destina alla discrezionalità del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e, secondariamente, dei singoli istituti, l'effettivo ricorso al suo intervento. La penuria di professionisti esperti in mediazione¹⁰ all'interno del penitenziario spesso finisce per relegare il detenuto straniero in una condizione di marginalità aggiuntiva, talvolta compromettendone le capacità di comprensione¹¹ e di comunicazione, tanto con il mondo interno, quanto con quello esterno.

Unitamente al multilinguismo e al multiculturalismo, l'ultimo aspetto di criticità riguarda il carattere sempre più marcatamente multiconfessionale dell'universo carcerario e, più nel dettaglio, l'effettiva possibilità di esercitare il proprio credo. Stante la centralità della religione in carcere, in quanto parte integrante del modello di trattamento adottato dall'amministrazione penitenziaria italiana, e considerati i recenti sviluppi emersi in seguito all'intrecciarsi di questo aspetto con le strategie pensate per il contrasto al proselitismo di matrice *jihadista*, tale fattore sarà approfonditamente trattato nei paragrafi che seguono.

5. IL DIRITTO AL CULTO IN DETENZIONE

Posizione particolare nel ventaglio dei diritti scarsamente rispettati all'interno del penitenziario è assunta dal diritto al culto, non solo e non già in virtù dell'imperativo del rispetto della libertà religiosa, ma anche tenuto conto della centralità dell'elemento religioso nel trattamento penitenziario. Storicamente, infatti, la religione ha sempre rappresentato un pilastro all'interno del carcere: partendo dalla sua declinazione in ottica espriativa e redentiva agli albori della detenzione, passando successivamente

⁹ L'unica innovazione introdotta è la modifica dell'articolo 80 dell'Ordinamento Penitenziario, che, in seguito al d.lgs. 123/2013, ha annoverato il mediatore culturale tra i professionisti esperti di cui l'istituto «può» decidere di avvalersi nell'implementazione del trattamento.

¹⁰ Su scala nazionale, il Ministero della Giustizia formalizza la presenza di soli 67 mediatori culturali istituzionalizzati. Grazie al ruolo attivo di professionisti volontari, l'ultimo dato registrato relativamente al coinvolgimento effettivo dei mediatori rivela la presenza di 165 unità (Associazione Antigone, 2019). Stando ai dati raccolti da Antigone durante le 106 visite svolte nel 2019, solo nel 9% delle strutture monitorate (10 in totale) erano presenti mediatori culturali: http://www.antigone.it/osservatorio_detenzione/schede.

¹¹ Si segnali che, accanto a una più generale negligenza nella diffusione della carta dei diritti dei detenuti al momento di primo ingresso (nel 26% degli istituti monitorati da Antigone nel 2019 non era prevista la consegna), alcuni penitenziari (8%) non dispongono della carta dei diritti in lingue diverse dall'italiano: http://www.antigone.it/osservatorio_detenzione/schede.

all'assolvere una funzione disciplinare, la religione attualmente rappresenta – insieme a lavoro e istruzione¹² – uno dei principali caposaldi del trattamento penitenziario (Salvati, 2010). Nonostante questi fondamentali assunti di partenza, l'amministrazione penitenziaria, ancorata a una visione fortemente cristianocentrica del credo, non sembra mostrarsi, anche sotto questo aspetto, sufficientemente preparata nel far fronte alle esigenze maturate da una popolazione detenuta multiculturale e plurireligiosa.

Sebbene, in virtù della delicatezza del dato e dello scarso interesse istituzionale nel rilevarlo, risulti impossibile fornire una precisa suddivisione dei ristretti a partire dalla variabile religiosa, le stime proposte dal Ministero della Giustizia ne offrono una generale panoramica:

Tab. 1. Religioni professate negli istituti di pena italiani¹³

Religioni	Totale detenuti	Di cui stranieri	Percentuale totale	Percentuale stranieri
Cattolica	36.549	3.641	60,14%	18,31%
Islamica	7.961	7.708	13,13%	38,78%
Ortodossa	2.466	2.379	4,6%	11,96%
Cristiana Evangelica	335	183	0,5%	0,92%
Buddista	112	73	0,18%	0,37%
Hindu	109	101	0,18%	0,51%
Testimoni di Geova	61	21	0,10%	0,11%
Ebraica	57	43	0,09%	0,22%
Anglicana	31	12	0,05%	0,06%
Altro	574	386	0,94%	2,06%
Nessuna	949	386	1,56%	1,94%
Non rilevata	11.565	4.932	19,03%	24,80%
Totale	60.769	19.888	100,0%	100,0%

Contando oltre il 60% dei fedeli detenuti, la religione cattolica è quella più ampiamente rappresentata. Tra questi, solo il 18,3% ha origini straniere. A seguire si colloca l'islam, con una percentuale pari al 13,1%, al cui interno oltre il 38% è composto da stranieri. Gli ortodossi occupano il terzo posto tra le confessioni maggiormente praticate, con una

¹² Le modifiche apportate dal d.lgs. 123/2018 all'articolo 15 dell'Ordinamento Penitenziario, hanno introdotto tra gli elementi del trattamento anche la formazione professionale, i progetti di pubblica utilità, le attività culturali, ricreative e sportive, sollecitando i contatti con il mondo esterno.

¹³ Tabella elaborata a partire dai dati forniti dal Ministero della Giustizia in data 24 gennaio 2020.

percentuale del 4,6%, di cui il 12% ha origini estere. Il totale dei dati registrati relativamente agli altri culti segnala una presenza numerica molto più esigua (1,8%), così come coloro che non si identificano con nessuna fede, categoria che si colloca al di sotto del 2% della popolazione detenuta. In questo scenario, tuttavia, a riprova della scarsa attenzione istituzionale nei confronti del credo professato dai reclusi, ben il 24,8% del dato registrato indica i casi in cui la variabile religiosa non sia stata rilevata. Tale inosservanza potrebbe impattare notevolmente in molti istituti del Nord Italia, al cui interno spesso la componente cattolico-italiana risulta minoritaria, in virtù dell'elevato grado di multiculturalismo e pluri-religiosità che caratterizzano le persone ristrette in tali strutture detentive.

Per quanto talvolta l'importanza del fattore religioso sia sottostimata dagli operatori penitenziari, da un punto di vista normativo, per concretizzare la stabilità centralità della religione quale elemento del trattamento, il sistema penitenziario italiano annovera il cappellano tra gli operatori che, alle dirette dipendenze del Ministero della Giustizia, prendono parte all'opera di trattamento. Se, a differenza di ciò che avviene per la figura del mediatore, dunque, quella del funzionario religioso è una presenza sempre garantita e istituzionalizzata, formalizzare l'ingresso del solo ministro di culto cattolico segnala un altro rilevante anacronismo: se il cappellano è a tutti gli effetti un operatore penitenziario, riconosciuto dall'ordinamento e stipendiato dal Ministero, per i ministri degli altri culti, l'*iter* di accesso al carcere risulta decisamente più complesso. Accolta la *richiesta* avanzata dai detenuti circa l'ingresso del rappresentante del proprio credo, per le confessioni che abbiano stipulato un'intesa con lo Stato¹⁴, la possibilità di accesso è subordinata alla previa autorizzazione da parte della Direzione dell'istituto. Nel caso di fedi prive di intesa, invece, la concessione del nulla osta spetta al Ministero dell'Interno. Al di là di questi passaggi burocratici e meccanismi di controllo che rallentano – e talvolta ostacolano – l'accesso dei ministri di fedi diverse da quella cattolica, il fatto stesso che l'esercizio di uno dei diritti fondamentali – come quello al culto – debba essere ridotto a una preventiva *richiesta*, svuota il diritto in questione della sua stessa essenza. Al tempo stesso, in un contesto contraddistinto dalla convivenza di molteplici confessioni ed essendo la religione uno dei pilastri del trattamento penitenziario, limitare l'offerta trattamentale alla sola istituzionalizzazione del culto cattolico comporta un'applicazione disomogenea del programma rieducativo, di fatto decretando disparità nella fruizione dei servizi penitenziari e nell'esercizio dei basilari diritti umani (Capasso, 2016; Zambelli, 2001).

¹⁴ Per un approfondimento in merito alle intese approvate dallo Stato italiano ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione: <https://tinyurl.com/y76754rw>

Volendo tradurre numericamente questo aspetto, i dati rilevati da Antigone durante il monitoraggio effettuato nel 2019¹⁵ mostrano come nel 16% degli istituti visitati non entri alcun ministro di culto diverso dal cappellano. Ancora, stando alle cifre riportate dal Ministero della Giustizia, sono 876¹⁶ in totale gli accessi consentiti ai funzionari di alcune delle fedi che dispongano dell'Intesa con lo Stato. Tra le confessioni sprovviste di Intesa, invece, sono 504 i ministri di culto che accedono per conto dei Testimoni di Geova, 82 quelli appartenenti alle Chiese Evangeliche e solo 43 i rappresentati del credo islamico. Ribadendo l'ingresso ufficiale di almeno un cappellano per istituto e segnalando nuovamente le chiusure aggiuntive nel caso di culti privi di Intesa, a suscitare interesse è il netto divario registrato tra gli accessi dei rappresentanti dei Testimoni di Geova e le guide spirituali musulmane: per quanto entrambe le confessioni non abbiano stipulato l'Intesa con lo Stato, l'accesso dei primi appare di gran lunga più frequente se rapportato a quello degli Imam. Inoltre, intrecciando questi dati con quelli relativi alle religioni professate dai detenuti, la questione diviene ancora più singolare: se, su scala nazionale, per un totale di 61 detenuti Testimoni di Geova sono previsti 504 ministri di culto, nel caso dell'Islam, per 7.961 fedeli reclusi sono previsti unicamente 43 Imam. Tale consistente restrizione nell'accesso dei rappresentanti della religione islamica potrebbe subire l'influenza delle prioritarie logiche di prevenzione all'estremismo violento di matrice *jihadista*, aspetto che negli ultimi anni ha profondamente interessato l'amministrazione penitenziaria. Ulteriori dettagli in merito saranno esposti nel paragrafo successivo.

Di pari passo alla questione dei funzionari religiosi, un altro aspetto che concerne l'esercizio della fede nel penitenziario ha a che vedere con i luoghi di culto. Parimenti all'imprescindibile presenza del cappellano, tutti gli istituti di pena comprendono una o più cappelle dedicate alla professione della fede cattolica. Anche in questo caso, tuttavia, l'attenzione rivolta alle altre fedi risulta di gran lunga inferiore: nel 77%¹⁷ degli istituti monitorati da Antigone nel corso del 2019 non era previsto alcuno spazio dedicato all'esercizio di culti non cattolici. Tuttavia, non si tralasci il fatto che per gli istituti provvisti di zone destinate alla professione religiosa, molto spesso tali locali coincidono unicamente con salette, palestre o biblioteche che al momento effettivo della pratica sono adibite solo provvisoriamente a spazi "sacri", segnalando ancora una volta una superficiale presa in carico della dimensione religiosa intramuraria.

¹⁵ OSSERVATORIO ANTIGONE: <https://tinyurl.com/yy57s8co>

¹⁶ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: <https://tinyurl.com/y7ec5jwv>

¹⁷ OSSERVATORIO ANTIGONE: http://www.antigone.it/osservatorio_detenzione/schede

La situazione sembra migliorare in riferimento alla possibilità di condurre una dieta in linea con il proprio credo, soprattutto nei riguardi dell'islam, confessione basata sul rigoroso rispetto di uno specifico regime alimentare. In questo caso, nell'85% degli istituti visitati da Antigone nel 2019¹⁸, la distribuzione dei pasti teneva conto della possibilità di usufruire del menu musulmano in ogni periodo dell'anno. Tuttavia, nonostante il quadro generale si dimostri positivo, non mancano alcune incongruenze: qualche istituto, ad esempio, dichiara di prestare attenzione all'alimentazione islamica solo durante il Ramadan e, in altri casi, il rispetto del regime alimentare musulmano finisce unicamente per coincidere con la rimozione della carne di maiale dai menu, senza completare le porzioni con alimenti sostitutivi di pari livello nutrizionale (Capasso, 2016: 9-11; Fabretti, Rosati, 2012: 58).

Al netto delle lacune esposte, sembra palese come la libertà religiosa rischi di subire una serie di restrizioni all'interno del contesto carcerario, le quali tendono a gravare in maniera considerevole sull'effettiva possibilità di esercitare il proprio credo per i fedeli non cattolici. In questo scenario, spesso gli operatori penitenziari si rivelano inclini a giustificare lo scarso interesse circa il fattore religioso e le negligenze ad esso connesse da un lato, in virtù della percezione di una diffusa adesione strumentale alla devozione da parte dei detenuti (Fabretti e Rosati, 2012; Sarg e Lamine, 2011) e, dall'altro lato, reputando – senza una specifica motivazione – questa dimensione della vita detentiva meno importante di altri aspetti più concreti. Ferma restando l'effettiva possibilità che il recluso utilizzi la fede in ottica strumentale, non sembra in alcun modo ammissibile il libero arbitrio degli operatori nel quantificare il grado di adesione della persona al credo, né la semplicistica pretesa di includere la maggior parte dei casi in questa categoria. Di contro, infatti, all'interno di un luogo contraddistinto dall'incessante susseguirsi di forme di privazione, disorientamento e alienazione, l'adesione a un percorso di fede non solo si configura come un appiglio per la sopravvivenza intramuraria, ma contribuisce a fornire al recluso spiragli di speranza su cui edificare la proiezione del proprio futuro (Micklethwaite, Winder, 2019; Telesca, 2019).

Ma, al di là di questa lettura strettamente intima e personale della devozione, la religione, come da disciplina penitenziaria, è parte integrante della messa in pratica del mandato costituzionale della finalità rieducativa della pena. Come tale, il diritto al culto non può e non deve essere subordinato agli altri elementi del trattamento: precludere la possibilità di esercitare il proprio credo all'interno del penitenziario, significa intaccare il basilare rispetto di una delle libertà umane fondamentali.

¹⁸ *Ibidem*

6. LE STRATEGIE DI CONTRASTO AL PROSELITISMO JIHADISTA

In questa sezione è proposto un approfondimento in merito alle strategie di contrasto adottate dall'amministrazione penitenziaria per far fronte al presunto pericolo di *radicalizzazione* islamica, le quali, unitamente alle carenze strutturali esposte nel precedente paragrafo, talvolta finiscono per incidere sul concreto esercizio della libertà religiosa per i detenuti di fede musulmana.

Negli ultimi anni, il generale clima di allarme che ha pervaso le società occidentali in seguito ai fatti terroristici di stampo *jihadista* ha decretato un incremento delle strategie politico-istituzionali pensate per il contrasto al terrorismo. Anche la realtà penitenziaria è stata coinvolta nel monitoraggio e nella prevenzione del fenomeno, non solo in quanto luogo deputato alla reclusione degli autori delle fattispecie penali correlate al terrorismo, ma anche poiché gli istituti di pena sono di sovente interpretati come terreni particolarmente fertili per la recluta di proseliti dediti all'estremismo violento (Cuthbertson, 2004; Neumann, Basra, 2016).

Prima di passare all'analisi in merito¹⁹ ai meccanismi di prevenzione adottati all'interno delle carceri, occorre preliminarmente chiarire una diffusa confusione lessicale nella trattazione del tema. Con riferimento al fondamentalismo islamico, infatti, risulta frequente l'utilizzo del concetto di *radicalizzazione* come sinonimo intercambiabile di *estremismo violento* o, addirittura, di *terrorismo*. Questa distorsione non si arresta al comune utilizzo dell'espressione nell'opinione pubblica o nel dibattito politico, ma si sviluppa anche nella comunità scientifica, che appare divisa su due correnti di pensiero: la prima, che associa al concetto di *radicalizzazione* non solo la radicale adesione a particolari ideologie, pensieri politici o confessioni religiose – in questo caso l'islam fondamentalista –, ma include sotto questa stessa espressione anche la potenziale propensione alla condotta violenta (Khosrokhavar, 2013: 286; Wilner, Dubouloz, 2010: 7); la seconda, composta invece da coloro che sono fermamente convinti che l'effettivo ricorso alla violenza non debba essere in alcun modo associato al pensiero radicale (Bonelli, Carrié, 2018: 16; Kundani, 2014: 15; Sbraccia, 2017: 191). In linea con questa seconda lettura, è qui proposta un'analisi in merito alle declinazioni che il fenomeno assume all'interno degli istituti di pena, con particolare riferimento alle strategie adottate dal penitenziario per fronteggiare l'avvertito – ma forse amplificato – pericolo di proselitismo *jihadista*.

Tenuto conto della pressoché totale assenza di casi di persone coinvolte in fatti di terrorismo in seguito al rilascio dalle strutture detentive

italiane²⁰ e concordando con gli studiosi che negano l'esistenza di un legame diretto tra il coinvolgimento nelle frange *jihadiste* e le precedenti esperienze carcerarie (Hamm, 2013; Jones, 2014; Jones, Narag, 2019; Khosrokhavar, 2016), ciò che si intende proporre è un rigetto dell'interpretazione del carcere come *palestra di terrorismo*. Lungi dal rappresentare una costante all'interno del penitenziario, i casi di proselitismo concretamente orientati alla futura messa in atto di condotte terroristiche sembrano rappresentare un'eccezione (Hamm, 2013; Jones, 2014; Ronco, Sbraccia, Torrente, 2019). Al tempo stesso, leggendo il fenomeno in termini di effettiva *radicalizzazione* – intesa quindi come totale devozione alla fede –, spesso la sentita adesione e la rigorosa professione dell'islam, non solo potrebbero segnalare il tentativo di abbandonare la carriera deviante per mezzo della fede, ma, al contempo, potrebbero rispondere al bisogno di appartenenza maturato dal recluso, che disorientato e spersonalizzato, si identifica nella *Umma* – grande comunità musulmana –, in quanto soluzione alternativa alla deprivatione del contesto detentivo (Khosrokhavar, 2004; Rhazzali, 2010; Sbraccia, 2017).

Considerati tali presupposti, dunque, le energie spese dall'amministrazione penitenziaria in termini di prevenzione e monitoraggio del potenziale pericolo *jihadista* sembrano rivelarsi sproporzionate e, talvolta, discriminatorie (Ronco, Sbraccia, Torrente, 2019). Relegando in appositi reparti di Alta Sicurezza gli autori di reati riconducibili al terrorismo, il sistema penitenziario italiano si colloca tra i paesi che adottano una strategia di contenimento²¹ nei confronti del fenomeno.

La prospettiva securitaria posta in essere dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, tuttavia, non si arresta alla sola gestione dei detenuti per reati di terrorismo, ma attraverso i meccanismi di monitoraggio pensati per la prevenzione del proselitismo, ricade sull'intera popolazione detenuta, compresi gli ordinari reparti di media sicurezza, all'interno dei quali è stata sviluppata una strategia di gestione del rischio che, a partire dalla semplice osservazione del comportamento e delle caratteristiche dei reclusi, ha lo scopo di identificare e classificare i potenziali estremisti violenti sulla base di una serie di discutibili indicatori fenotipici e comportamentali. Dal 2009, anno di adozione del *Manuale sulla*

²⁰ L'unico caso è quello di Anis Amri, autore dei fatti di Berlino nel 2016.

²¹ Il *Radicalisation Awareness Network*, organismo istituito nel 2011 dalla Commissione Europea per il contrasto alla *radicalizzazione*, indica tre differenti approcci per far fronte al proselitismo: modello di contenimento, basato sulla netta separazione degli autori di reati di terrorismo dal resto della popolazione detenuta; modello della dispersione, che prevede il collocamento di costoro nelle ordinarie sezioni di reclusione e modello combinato, che non si affida a uno specifico protocollo, ma alla momentanea valutazione del singolo caso.

*radicalizzazione*²², tra gli altri, il modo di abbigliare, la crescita della barba, l'intensificazione della preghiera, i media consultati e l'arredamento della stanza di pernottamento sono diventati i principali fattori a partire da cui la persona può essere attenzionata e, conseguentemente, fascicolata come potenziale *radicalizzata* su tre livelli di intensità – alto, medio, basso –. Rientrare in una di queste fasce comporta la segnalazione al Nucleo Investigativo Centrale, sezione della Polizia Penitenziaria cui spetta la gestione della grande criminalità, la quale, in seguito a ulteriori approfondimenti, può decidere di confermare la profilatura del detenuto, innalzando così il livello di attenzione sul soggetto in questione. Per quanto il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria abbia più volte ribadito che la presenza di tali indicatori non comporti l'imprescindibile coinvolgimento nell'estremismo violento, ciò che accade nella realtà dei fatti è che il personale penitenziario, partendo dalla scarsa – o nulla – conoscenza della cultura e della religione islamica (Ronco, Sbraccia, Torrente, 2019; Telesca, 2019), detiene il potere di innalzare i livelli di controllo sui quei soggetti che per tratti somatici, modo di abbigliarsi, schieramento ideologico o forte devozione finiscono per essere catalogati come potenzialmente pericolosi. La scelta di fare affidamento su criteri dai confini tanto labili per la costruzione del profilo del *radicalizzato tipo*, non solo corre il rischio di rivelarsi troppo arbitraria e stigmatizzante nei confronti delle persone attenzionate²³, ma comporta al contempo un'elevata probabilità di riscontrare falsi positivi, la cui segnalazione rischia di comprometterne libertà di culto, pensiero ed espressione.

7. CONCLUSIONI

Il pressoché totale affidamento a un rigido apparato penal-penitenziario come prioritaria soluzione al disagio sociale ha reso i penitenziari italiani meri agglomerati di povertà urbana. Lungi dal rappresentare l'*extrema ratio*, la reclusione sembra la principale risposta alla marginalità sociale. Tra gli abitanti delle nostre *patrie galere*, in larghissima parte popolate da indigenti, tossicodipendenti, malati psico-fisici e stranieri, la componente multietnica è diventata una costante. In questo scenario, il sistema carcerario, ponendosi agli antipodi rispetto all'ideale rieducativo e risocializzante della pena, finisce per riprodurre al suo interno le medesime logiche di esclusione che lo hanno trasformato in un puro agglomerato di

²² MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: <https://tinyurl.com/ycok2qbp>

²³ Gli ultimi dati del Ministero della Giustizia indicano la presenza di un totale di 478 attenzionati, di cui 233 rientrano nel più alto livello, 103 nel livello intermedio e 142 nel più basso livello di attenzione. Fonte: Relazione annuale D.A.P. 2018 (2019), p. 41.

miseria. In un contesto cronicamente segnato da carenze strutturali, sofferenza e privazione, i detenuti stranieri sembrano porsi in una situazione di ulteriore svantaggio, decretato dalla perpetua disattenzione istituzionale nei confronti delle basilari esigenze maturate da questa categoria di ristretti. Accompagnate da una stigmatizzante gestione della quotidianità detentiva, tali inosservanze, che riflettono la generale deriva selettiva e securitaria della penalità, arrivano a impattare sulla sfera dei fondamentali diritti dei detenuti stranieri, compromettendo il diritto all'affettività, riducendo la possibilità di accesso ai benefici penitenziari e alla completa offerta trattamentale e gravando sulla libertà religiosa. Relativamente a quest'ultimo aspetto, sono i detenuti musulmani a pagare il prezzo più alto dell'estremizzazione delle strategie di controllo, le quali, nel tentativo di rispondere all'implementazione di un sistema di monitoraggio pensato per la prevenzione del proselitismo *jihadista*, sembrano risentire di una sempre più marcata islamofobia.

A partire dall'analisi delle carenze che tristemente contraddistinguono il sistema carcere relativamente al rispetto dei diritti umani, l'intento di questo lavoro è stato quello di offrire una decostruzione circa i principali luoghi comuni che riguardano gli stranieri all'interno del penitenziario, categoria per cui la reclusione assume spesso i connotati di una "detenzione nella detenzione". Ricordando che il carcere dovrebbe configurarsi unicamente come il luogo pensato per scontare la pena e non coincidere – come di sovente avviene – con la pena stessa, ciò che sembra impellente è un ripensamento del sistema penitenziario, che, ridimensionando la dimensione securitaria, renda prioritario il rispetto dei fondamentali diritti umani di (tutti) i detenuti.

Punto di partenza essenziale per il compimento di tale scopo è senza dubbio l'abbandono delle attuali dinamiche di esclusione, in virtù dello sviluppo di politiche che, orientate all'inclusione, limitino ai minimi termini il ricorso alla detenzione. È solamente attraverso l'adozione di soluzioni democratiche e progetti sociali – tanto extramurari, quanto intramurari –, che appare possibile pensare a un – seppur lento – superamento dell'odierna crisi di giustizia.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ASSOCIAZIONE ANTIGONE (2019). *Il carcere secondo la Costituzione. XV Rapporto sulle condizioni di detenzione.*
- ASSOCIAZIONE ANTIGONE (2020). *Il carcere al tempo del coronavirus. XVI Rapporto sulle condizioni di detenzione.*
- BARATTA, A. (2001). *Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?* In M.
-

- Palma e S. Anastasia (a cura di), *La bilancia e la misura* (pp. 19-36). Milano: Franco Angeli.
- BAUMAN, Z. (2000). *La solitudine del cittadino globale*. Milano: Feltrinelli.
- BAUMAN, Z. (2001). *Voglia di comunità*. Roma-Bari: Laterza.
- BONELLI, L., CARRIÉ, F. (2018). *La fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes djihadistes français*. Paris: Édition de Seuil.
- CAPASSO, S. (2016). La tutela della libertà religiosa nelle carceri. *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*. 23 maggio. Disponibile online: <https://tinyurl.com/y95fn7o5>.
- CLEMMER, D. (1940). *The Prison Community*. Boston: The Christopher Publishing House.
- COHEN, S. (1972). *Folk Devils and Moral Panic. The creation of the Mods and Rockers*. London: McGibbon and Kee.
- CUTHBERTSON, I. M. (2004). Prison and the Education of Terrorists. *World Policy Journal*. 20(3): 15-22.
- FABRETTI, V., ROSATI, M. (2012). *L'assistenza religiosa in carcere. Diritto al culto negli istituti di pena del Lazio*. Centre for the Study and Documentation of Religions and Political Institutions in Post-Secular Society.
- HAMM, M. S. (2013). *The spectacular few. Prisoner radicalization and the evolving terrorist threat*. New York: New York University Press.
- JONES, C. R. (2014). Are prisons really schools of terrorism? Challenging the rhetoric on prison radicalization. *Punishment & Society*. 16(1): 73-103.
- JONES, C. R., NARAG, R. E. (2019). *Inmate Radicalisation and Recruitment in Prisons*. London: Routledge.
- KHOSROKHAVAR, F. (2004). *L'islam dans les prisons*. Paris: Balland.
- KHOSROKHAVAR, F. (2013). Radicalization in Prison: The French Case. *Politics, Religion & Ideology*. 2(14): 284-306.
- KHOSROKHAVAR, F. (2016). *Prisons de France. Violence, radicalization, déshumanisation: surveillants et détenus parlent*. Paris: Éditions Robert Laffont.
- KUNDANI, A. (2014). *The Muslims are coming! Islamophobia, extremism and the domestic war on terror*. London: Verso.
- MANCONI, L., GRAZIANI, F. (2020). *Per il tuo bene ti mozzerà la testa*. Torino: Einaudi.
- MARGARA, A. (2007). Il destino del carcere. *Ordine & Disordine*. 17: 17-49.
- MELOSSI, D. (2008). Il giurista, il sociologo e la criminalizzazione dei migranti. *Studi Sulla Questione Criminale*, 3(3): 449-458.

- MICKLETHWAITE, D., WINDER, B. (2019). Religion and Prison. In D. Leeming (ed.), *Encyclopedia of Psychology and Religion* (pp. 1-5). Berlin: Springer.
- NEUMANN, P., BASRA, R. (2016). Criminal Pasts, Terrorist Futures: European Jihadists the New-Crime Terror Nexus. *Prospectives on Terrorism*. 10(6): 25-40.
- QUASSOLI, F. (1999). Immigrazione uguale criminalità. Rappresentazioni di senso comune e pratiche organizzative degli operatori del diritto. *Rivista Italiana di Sociologia*. 40(1): 43-75.
- QUASSOLI, F. (2004). La criminalizzazione dei migranti: Dalle politiche migratorie alle prassi del sistema giudiziario. In F. Berti & F. Malevoli (a cura di), *Carcere e detenuti stranieri. Percorsi trattamentali e reinserimento* (pp. 91-101). Milano: Franco Angeli.
- RHAZZALI, M. K. (2010). *L'Islam in carcere. L'esperienza religiosa dei giovani musulmani nelle prigioni italiane*. Milano: Franco Angeli.
- RONCO, D., SBRACCIA, A., TORRENTE, G. (2019). *Prison de-radicalization strategies, programmes and risk assessment tools in Europe*. Roma: Antigone Edizioni.
- SALVATI, A. (2010). L'assistenza religiosa in carcere. *Amministrazione in Cammino*. 23 maggio. Disponibile online: <https://tinyurl.com/y6vj9xg7>.
- SARG, R., LAMINE, A. (2011). La religion en prison. Norme structurante, réhabilitation de soi, stratégie de résistance. *Archives de sciences sociales des religions*. 153(1): 85-104.
- SARZOTTI, C. (2007). *Processi di selezione del crimine*. Mialno: Giuffrè.
- SBRACCIA, A. (2007). More or less eligibility? Prospettive teoriche sui processi di criminalizzazione dei migranti irregolari in Italia. *Studi Sulla Questione Criminale*. 2(1): 91-108.
- SBRACCIA, A. (2011). Migranti detenuti, nemici interni riprodotti. In D. Ronco, A. Scandurra, G. Torrente (a cura di), *Le prigioni malate. Ottavo Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia* (pp. 30-38). Roma: Edizioni dell'Asino.
- SBRACCIA, A. (2017). Radicalizzazione in carcere: Sociologia di un processo altamente ideologizzato. *Islam e radicalizzazione: processi sociali e percorsi penitenziari*. 2(1): 173-200.
- SYKES, G. M. (1958). *The Society of Captives. A Study of a Maximum Security Prison*. Princenton: Prinecton University Press.
- TELESCA, D. A. (2019). *Carcere e rieducazione. Da istituto penale a istituto culturale*. Fano: Aras Edizioni.
- WACQUANT, L. (2013). *Iperincarcerazione. Neoliberismo e criminalizzazione della povertà negli Stati Uniti*. Verona: Ombre Corte.
-

- WILNER, A., DUBOULOZ C. (2010). Homegrown Terrorism and Transformative Learning; An Interdisciplinary Approach to Understanding Radicalization. *Global Change, Peace and Security*. 22(1): 33-51.
- ZAMBELLI, S. (2001). La religione nel sistema penale e tra le mura del carcere. *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*. 2: 455-480.
-

Numero chiuso il 15 aprile 2021

2020 / 22(3 - luglio-settembre)

- MARIA CATERINA FEDERICI, ULIANO CONTI, *Vilfredo Pareto. Dialogo postumo con la modernità*;
- DONATELLA PACELLI, *Vilfredo Pareto oggi. Ancora un talento da de-ideologizzare?*;
- Maria Cristina Marchetti, *Rileggere Weber e Pareto. Ragione e sentimento nella teoria dell'azione sociale*;
- MINO GARZIA, *Pareto e la matematica*;
- ALBAN BOUVIER, *La théorie des croyances collectives de Pareto. Essai de reconstruction et d'évaluation de la théorie des « dérivations » et des « résidus » du point de vue des recherches contemporaines*;
- FRANCESCO ORAZI, FEDERICO SOFRITTI, *La sfida della digitalizzazione in Italia. Transizione forzata e welfare tecnologico ai tempi del Covid-19*;
- LUCA BENVENGA, MICHELE LONGO, *Kropotkin. Mutualismo e Anarchia*;
- ANDREA BORGHINI, *Paolo De Nardis (2019). Il crepuscolo del funzionalismo. Appunti di teoria sociale*;
- SIMONE TUZZA, *Philippe Combessie (2020). Sociologia della prigionia, a cura di Sabina Curti*;
- DARIO LUCCHESI, *Nick Couldry, Ulises A. Mejias (2019). The Costs of Connection. How Data is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism*

2020 / XXII(4 - ottobre-dicembre)

- LUCA CORCHIA, *Presentazione. La disputa sull'ortodossia della Teoria critica*;
- FABIAN FREYENHAGEN, *Che cos'è la Teoria critica ortodossa?*;
- STEFAN MÜLLER-DOOHM, ROMAN YOS, *Ortodossia fatale. La Teoria critica sul pendio scivoloso del decisionismo. Una replica a Fabian Freyenhagen*;
- FABIAN FREYENHAGEN, *Accusa dogmatica di dogmatismo. Una replica a Stefan Müller-Doohm e Roman Yos*;
- WILLIAM OUTHWAITE, *Grounding grounded?*;
- LUCA CORCHIA, *L'unità della Teoria critica nella molteplicità delle sue voci? Proposte e lineamenti per una ricerca collettiva*;
- CRISTIAN PERRA, *La partenogenesi della ragione. Appunti per una storia critica del mito*;
- FRANCESCO GIACOMANTONIO, *Eclissi e abuso della Ragione. Spunti di meditazione a partire dalla lettura di Max Horkheimer e Friedrich von Hayek*;
- GABRIELE GIACOMINI, *From neo-intermediation to the return of strategic action. A Habermasian reflection on the Internet of platforms*;
- ALESSANDRA PELUSO, *Frammenti di un discorso filosofico sull'educazione. Tra Nietzsche e Simmel*;
- FRANCESCO ANTONELLI, *Mirella Giannini (2020, a cura di), Karl Polanyi o la socialità come antidoto all'economicismo*;
- LORENZO TERMINE, *Roberta Iannone, Romina Gurashi, Ilaria Iannuzzi, Giovanni de Gbantuz Cubbe, Melissa Sessa (2019). Smart Society. A Sociological Perspective on Smart Living*;
- GIULIA GIORGI, *Martijn De Waal, José Van Dijk, Thomas Poell (2019). Platform society. Valori pubblici e società connessa.*
-